



Circ. 9/2016

Viterbo, 20 luglio 2016

**MANCATO VERSAMENTO DIRITTI FORFETTIZATI DI
NOTIFICAZIONE**

RIFIUTO ACCETTAZIONE ATTI IN VIA TELEMATICA

Care Colleghe, Cari Colleghi

con nota del 10 giugno 2016 il Presidente della Corte di Appello di Roma ha segnalato che con decorrenza dal prossimo **1 settembre 2016**, in applicazione del combinato disposto degli art. 30 e 285 del D.P.R. 115/2002, non verranno accettate le iscrizioni telematiche per le quali non vengano contestualmente corrisposti i diritti forfettizzati di notificazione, per € 27,00.

La prassi finora seguita dalle Cancellerie, di accettare le iscrizioni prive del versamento, verrà pertanto a cessare a decorrere dalla data del 1° settembre prossimo.

Si raccomanda pertanto di prestare la massima attenzione, al momento della iscrizione telematica, al fine di evitare il rifiuto dell'atto.

Con i migliori saluti,

Il Presidente
Avv. Luigi Sini

Allegati: 1) nota Corte di Appello del 10 giugno 2016



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA e DIRIGENZA

Via Antonio Varisco 3/5 CAP 00136

Centralino 06398081

E – mail: prot.ca.roma@giustiziacert.it

PROT. n. 26987

Roma, 10 GIU. 2016

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto

E, p.c.

Ai Tribunali del distretto

OGGETTO: artt. 30-285 D.P.R. 115/2002. Mancato versamento dei diritti forfetizzati di notificazione.

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 115/2002 prevede che *"... la parte che per prima si costituisce in giudizio ... anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfetizzato, nella misura di euro 27,00 ..."*.

Il successivo art. 285, comma 4, stabilisce che *"... il funzionario addetto all'ufficio annulla ... le marche, attesta l'avvenuto pagamento sulla copia o sul certificato, rifiuta di ricevere gli atti, di rilasciare la copia o il certificato se le marche mancano o sono di importo inferiore a quello stabilito"*.

Con l'introduzione del PCT e la possibilità di iscrivere le cause a ruolo con la modalità telematica si verifica con sempre più frequenza l'ipotesi di mancato versamento dei diritti di notificazione ex art. 30 contestualmente all'invio dell'atto introduttivo della causa.

Tale circostanza obbliga l'Ufficio a rifiutare l'accettazione del suddetto atto pervenuto telematicamente, con conseguenze processuali che, nel caso di scadenza dei termini per l'impugnazione, possono divenire irrimediabili.

Vista la gravità delle conseguenze legate al rifiuto dell'atto introduttivo in scadenza, attualmente questa Corte nella prassi non procede a rifiutare l'atto, ma chiede la regolarizzazione del versamento dei diritti di notifica al difensore; tuttavia tale modalità operativa momentanea, legata alla novità costituita dall'introduzione del PCT, non può divenire una prassi definitiva, per cui a partire dal 1° settembre 2016, nell'ipotesi in cui all'invio telematico dell'atto introduttivo non corrisponda il contestuale versamento dei diritti di notifica ex art. 30 T.U. spese di giustizia, si procederà al rifiuto dell'atto stesso.



Si pregano, pertanto, i Consigli dell'Ordine del distretto a richiamare i propri iscritti circa il regolare adempimento previsto dal combinato disposto degli artt. 30 – 285 del TU spese di giustizia.

Il Dirigente Amministrativo
Maria Maddalena

Il Presidente della Corte
Luciano Parzani